




Spesometro: proroga al 1 luglio per il monitoraggio delle operazioni senza fattura

L'articolo 21 del D.L. n.78/10 (Manovra d'estate per il 2010) ha introdotto l'obbligo di monitorare e comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni poste in essere dagli operatori economici, operazioni che devono essere monitorate quando vanno a superare la soglia di € 3.000 (soglia che come oltre si ricorderà, risulta in realtà differenziata per le operazioni senza obbligo di fatturazione). Tra le operazioni da monitorare non vi sono:



Con [provvedimento 59327 del 14 aprile 2011](#), il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha prorogato il periodo di esonero dal monitoraggio di tali operazioni che era in scadenza il prossimo 30 aprile, rinviandolo al 30 giugno.

I problemi operativi sono quindi rinviati di un paio di mesi, al prossimo **1 luglio**, auspicando, peraltro, che entro quella data arrivino le necessarie istruzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria in relazione agli aspetti oggi ancora non chiari.

La proroga, come si legge nel provvedimento, è stata prevista *"Al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico"*, quindi per consentire agli operatori economici di dotarsi di sistemi di rilevazione dei dati relativi alla clientela necessari per la compilazione della comunicazione. In realtà, detta proroga potrebbe anche preludere ad una prossima modifica sostanziale del perimetro delle operazioni monitorate, come già informalmente anticipato, per evitare inutili duplicazioni di informazioni, evitando agli operatori economici rilevazioni di dati che, per altre vie, sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, il *c.d. "spesometro"* potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere arginato alle sole operazioni il cui pagamento avverrà in contanti, in quanto gli altri strumenti di pagamento, come assegno e carta di credito, sono già altrimenti tracciati. Questo di certo semplificherà non poco gli oneri per i dettaglianti, anche se ovviamente la capacità segnalatoria di tale comunicazione diverrà significativamente più modesta.

L'obbligo di monitoraggio e le soglie

Come anticipato, l'adempimento in commento è stato introdotto dal D.L. n.78/10 ma il provvedimento attuativo che ha introdotto le regole attraverso le quali i contribuenti devono adempiere a tale obbligo sono state fornite dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 22 dicembre 2010: per il primo anno di applicazione della norma, il periodo d'imposta 2010, sono state previste una serie di semplificazioni.

La prima – soglia incrementata ad € 25.000 – ha prodotto effetti solo sul periodo d'imposta 2010, tantoché dall'1/01/11 il limite oltre il quale ciascuna operazione deve essere monitorata è stato ripristinato al valore originario di € 3.000.

Sul punto si ricorda che la soglia di € 3.000 al netto dell'Iva riguarda le operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione, mentre per le operazioni certificabili tramite altro strumento, la soglia da considerare è di € 3.600 al lordo dell'Iva.

Vi era però un'ulteriore semplificazione prevista per il 2010: la necessità di comunicazione riguardava le sole operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione⁵; per tali operazioni, infatti, l'adempimento è decisamente più agevole posto che a fattura emessa il soggetto che ha posto in essere l'operazione (ceduto il bene o reso il servizio) conosce i dati della controparte committente del servizio / cessionario del bene. L'esonero per le operazioni per le quali i contribuenti non sono tenuti all'emissione della fattura (in quanto trattasi di operazione che l'operatore economico ha possibilità di certificare con uno strumento diverso) non è però cessata lo scorso 31/12/10, in quanto il paragrafo 2.5 ha esteso l'efficacia di tale previsione alle operazioni poste in essere entro la fine di aprile 2011:

“Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.”

Sotto questo profilo, si segnala peraltro anche un'incongruenza tra provvedimento del 22/12/10 e quanto affermato in un (frettoloso) [comunicato](#) stampa dell'Agenzia delle Entrate:

“Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo e assicurare, al tempo stesso, sin dalla sua prima attuazione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal punto di vista economico, per il periodo d'imposta 2010 è stata innalzata la soglia a 25.000 euro e ampliato il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione fino al 31 ottobre 2011; comunicazione, peraltro, limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business)”.

Come si evince dal testo del comunicato, mentre lo stesso fa riferimento alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (rapporti *business to business*), il provvedimento direttoriale richiama le “operazioni soggette all'obbligo di fatturazione”. È evidente che tale ultima definizione assorbe anche operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, laddove il soggetto che cede il bene o presta il servizio non sia nelle condizioni di emettere strumenti di certificazione alternativi alla fattura.

Esempio

Si pensi ad esempio alla consulenza di un professionista (avvocato che segue il cliente in una causa di separazione) i cui compensi in ogni caso devono essere oggetto di fatturazione: sulla base del provvedimento (se di importo superiore alla soglia) detti corrispettivi sarebbero da comunicare, mentre in ragione del testo del comunicato stampa andrebbero esclusi dalla comunicazione. Si ritiene, in questo caso, che debba prevalere il contenuto del provvedimento direttoriale, con la conseguenza che anche operazioni rese a privati (c.d. *business to consumer*) con obbligo di fatturazione, devono essere inserite nella comunicazione fin dalla prima applicazione dell'adempimento.

⁵ Così come previsto al par.2.3 del provvedimento del 22/12/10.

C'era una certa apprensione tra gli operatori, visto l'approssimarsi della scadenza del 30 di aprile, in quanto a partire dal mese di maggio si sarebbe dovuto procedere a monitorare anche le operazioni per le quali la fattura non viene emessa, con evidenti disagi operativi (oltre a non pochi dubbi riguardanti le corrette modalità di verifica della controparte economica).

Proprio su questo punto è intervenuto il recente provvedimento direttoriale che, al di là delle motivazioni e dei riferimenti normativi, contiene una previsione molto semplice e stringata, che di fatto finisce per posticipare la problematica al prossimo 1 luglio, estendendo il regime di esonero per tali operazioni al dettaglio sino al prossimo 30 giugno.

Situazione monitoraggio operazioni – ANTE provvedimento 14/04/11

	Operazioni sino al 31/12/10	Operazioni dal 1/01/11 al 30/04/11	Operazioni dal 1/05/11 al 30/06/11	Operazioni dal 1/07/11
Soglie	25.000	3.000	3.000 / 3.600	3.000 / 3.600
Operazioni monitorate	Solo operazioni con obbligo di fatturazione	Solo operazioni con obbligo di fatturazione	Tutte	Tutte

Situazione monitoraggio operazioni – POST provvedimento 14/04/11

	Operazioni sino al 31/12/10	Operazioni dal 1/01/11 al 30/04/11	Operazioni dal 1/05/11 al 30/06/11	Operazioni dal 1/07/11
Soglie	25.000	3.000	3.000	3.000 / 3.600
Operazioni monitorate	Solo operazioni con obbligo di fatturazione	Solo operazioni con obbligo di fatturazione	Solo operazioni con obbligo di fatturazione	Tutte

I problemi in attesa di soluzione nelle operazioni al dettaglio

Come detto, l'intervento del provvedimento del 14 aprile ha solo rinviato nel tempo i problemi operativi, senza dare alcuna risposta alle significative questioni che si pongono soprattutto con riferimento alle operazioni realizzate dai dettaglianti⁶. Vale la pena di ricordarle, anche per sollevare l'attenzione sul tema e sollecitare un intervento sul punto. Prima di tutto le questioni operative. Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione (e, quindi, le operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale), il provvedimento direttoriale del 22/12/10 prevede che il committente del servizio o l'acquirente del bene siano tenuti a fornire i propri dati identificativi di cui alle lett. b) e c) del par.3.1 di tale documento (in buona sostanza il proprio codice fiscale). Non viene, quindi, richiamato esplicitamente l'obbligo di emettere il c.d. scontrino fiscale "parlante", individuato all'art.3 del citato decreto n.696/96, che contiene *"la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ..."*.

Si ritiene, pertanto, che gli operatori economici possano raccogliere i dati da inserire nella comunicazione (in *primis*, come detto, il codice fiscale) con le modalità a loro più congeniali, anche se è probabile una futura implementazione degli strumenti di certificazione (misuratori fiscali) che consentano di immagazzinare i dati ai fini del loro inserimento automatico nella comunicazione.


⁶ Ricordando peraltro che non si tratta dell'unico aspetto sul quale sono necessarie istruzioni; si pensi in particolare alla questione relativa al concetto di contratti "collegati" ovvero alle operazioni escluse, aspetti ad oggi tutt'altro che definiti sulla base delle sole indicazioni contenute del provvedimento del 22/12/10.

Proprio sotto questo profilo, la proroga al 30 giugno per l'obbligo di monitoraggio di tali operazioni diventa quanto mai benefica (anzi, per quanto affermato nelle motivazioni, questo è proprio l'obiettivo specifico che si intende conseguire con detta proroga). Non si deve però dimenticare come un aspetto spinoso per i dettaglianti sia la regolamentazione (ad oggi ancora assente) riguardante le corrette modalità di verifica delle generalità della clientela da parte del cedente / prestatore del servizio. Di certo occorre raccogliere le informazioni relative all'acquirente / committente ma non vi è certezza circa il tipo di verifica che risulti necessario effettuare:



basta una dichiarazione da parte del cliente (in via orale oppure tramite una sorta di autocertificazione) oppure si deve procedere ad un'adeguata verifica documentale (ad esempio richiedendo un documento di identità)?

Questo ovviamente per evitare che qualcuno possa dare:



Sotto questo profilo, vanno poi aggiunta una serie di problematiche correlate che si possono manifestare in occasione di tale verifica.



Si pensi al caso di rifiuto da parte dell'acquirente nel fornire i propri dati: come si deve comportare in questo caso l'operatore economico?

La risposta più coerente dovrebbe essere quella che suggerisce di astenersi dal porre in essere la vendita (il che evidentemente, soprattutto in questi tempi di difficoltà economica, risulta piuttosto indigesto al dettagliante).



Infine si segnala un caso probabilmente non frequentissimo, ma che comunque dovrebbe essere oggetto di adeguata regolamentazione: come comportarsi qualora l'acquisto sia fatto per conto di un altro soggetto? Si pensi al caso di un soggetto che incarica un amico di effettuare un acquisto, oppure si pensi ad un acquisto effettuato non per il consumo personale o familiare, ma destinato ad essere donato ad un terzo. Va monitorato chi effettua materialmente l'acquisto oppure il destinatario del bene / servizio acquistato?

A parere di chi scrive, la soluzione più ragionevole pare quella che impone il monitoraggio del soggetto che in ultima analisi ha sostenuto la spesa, quindi nel primo caso l'amico per conto del quale viene fatto l'acquisto, mentre nel caso del dono si tratterà del soggetto che ha pagato il costo. In tale situazione, peraltro, occorrerà capire quale debba essere la verifica che deve porre in essere il dettagliante (attestazione sottoscritta da parte del soggetto che in ultima analisi sosterrà la spesa e che quindi sarà oggetto di comunicazione?).